



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 7.10.2020  
COM(2020) 637 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**raccomandazione di**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la  
conclusione dell'accordo di pesca con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del  
Nord e con il Regno di Norvegia**

## ALLEGATO

### **DIRETTIVE DI NEGOZIATO RELATIVE A UN ACCORDO DI PESCA CON IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E IL REGNO DI NORVEGIA**

#### **I. CONTESTO GENERALE E FINALITÀ DELL'ACCORDO DI PESCA**

Dopo il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito, "Regno Unito") dall'Unione europea, diversi stock ittici nel Mare del Nord non possono più essere considerati stock condivisi bilateralmente solo dall'Unione europea e dal Regno di Norvegia. Tali stock sono presenti nelle acque dell'Unione e nelle acque soggette alla sovranità e giurisdizione del Regno Unito e del Regno di Norvegia.

A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare<sup>1</sup>, l'Unione europea, il Regno Unito e il Regno di Norvegia dovrebbero concordare le misure necessarie per coordinare e assicurare la conservazione e lo sviluppo degli stock interessati nel Mare del Nord.

A tale scopo l'Unione europea intende concludere un accordo di pesca (di seguito, "l'accordo") con il Regno Unito e il Regno di Norvegia.

#### **II. CONTENUTO DELL'ACCORDO DI PESCA**

1. L'accordo dovrebbe definire un quadro di riferimento per la gestione degli stock ittici condivisi e le condizioni di accesso alle acque e alle risorse. Esso dovrebbe assicurare che le attività di pesca restino responsabili, così da garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in linea con i principi del diritto internazionale pertinenti.
2. Le disposizioni in materia di pesca dovrebbero prevedere una cooperazione nella definizione di misure di sfruttamento sostenibile e di conservazione delle risorse, fra cui la prevenzione dei rigetti in mare. Tali misure non dovrebbero comportare discriminazioni e dovrebbero basarsi su dati scientifici che siano in linea con l'obiettivo di conseguire il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati. L'accordo dovrebbe comprendere disposizioni relative alla cooperazione in materia di controllo ed esecuzione, raccolta di dati e consulenza scientifica.
3. L'accordo dovrebbe prevedere disposizioni volte a sostenere le attività di pesca dell'Unione e a evitare scompensi economici per le attività di pesca delle Parti dell'accordo.
4. Le disposizioni dell'accordo dovrebbero mantenere le condizioni di accesso reciproco e la ripartizione dei contingenti esistenti, basandosi sull'attività tradizionale della flotta dell'Unione, come previsto dall'accordo quadro sulla pesca tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia<sup>2</sup>, e pertanto:

---

<sup>1</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3*).

<sup>2</sup> *GU L 226 del 29.8.1980, pag. 47*.

1. prevedere il mantenimento dell'accesso reciproco delle navi dell'Unione, del Regno Unito e della Norvegia alle acque dell'Unione, del Regno Unito e del Regno di Norvegia;
2. mantenere quote stabili di contingente, modificabili soltanto con il consenso delle Parti direttamente interessate;
3. prevedere modalità applicabili ai trasferimenti e agli scambi di contingenti e alla fissazione dei totali ammissibili di cattura annuali o pluriennali o delle limitazioni dello sforzo di pesca, in base a strategie di gestione a lungo termine;
4. strutturare le modalità di ottenimento delle autorizzazioni di pesca e le disposizioni che assicurano la parità di trattamento e la conformità, comprese le attività congiunte di controllo e ispezione;
5. creare un quadro istituzionale appropriato per la cooperazione sulla conservazione e gestione degli stock ittici condivisi.
6. L'accordo dovrebbe essere concluso tempestivamente in modo da essere utilizzato per stabilire le possibilità di pesca per il primo anno successivo alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.